



ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01441-QUATER-C/005

ACCOLTO IL 28/01/2010
PARERE GOVERNO IL 28/01/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2010
CONCLUSO IL 28/01/2010
presentato da
DONELLA MATTESINI
testo di giovedì 28 gennaio 2010, seduta n.275

La Camera,

premessi che: le malattie che portano alla dialisi sono malattie progressive e degenerative e quindi vedono, nel tempo, un graduale aumento delle giornate di trattamento dialitico; ad oggi il lavoratore sottoposto al trattamento di dialisi ha diritto all'indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento ma qualora durante il trattamento dialitico subentri una nuova malattia, si sospende l'indennizzo del trattamento dialitico e si indennizza la nuova malattia come evento a sé stante, sommando le giornate di trattamento emodialitico a quelle eventualmente sopravvenute; la normativa italiana stabilisce un periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare, restando esclusi da tale computo i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa, le assenze causate da infortunio sul lavoro, quelle da malattia professionale, tubercolare ed i periodi di malattia causata da responsabilità di terzi per i quali l'INPS abbia esperito, con esito positivo anche parziale, l'azione surrogatoria; il trattamento differenziato tra lavoratore in dialisi e quello colpito da tubercolosi appare ingiustificato ed irragionevole; esso confligge, infatti, con gli articoli 3 e 6 della Costituzione in quanto per curarsi il lavoratore dovrebbe rinunciare alle ferie o alla retribuzione; vengono altresì violati gli articoli 3 e 32 in quanto sono palesi le discriminazioni tra le diverse malattie, ovvero quelle che rimangono escluse dai 180 giorni; la sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1975 stabilisce che l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita in ragione di un'astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. Una seconda sentenza della Corte Costituzionale, la n. 559/1987 afferma che si deve ritenere violato l'articolo 32 della Costituzione, essendo evidente che l'impedimento



alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in una violazione del diritto primario alla salute,

impegna il Governo

nell'ambito della delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi di cui all'articolo 24 del provvedimento in esame, a riconoscere anche ai lavoratori in trattamento dialitico, così come ad altri lavoratori in situazioni di analoga gravità, l'esclusione dal limite del periodo massimo di computo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare.

9/1441-*quater*-C/5. Mattesini, Cazzola.